

**DELIBERAZIONE 1 DICEMBRE 2016**  
**711/2016/R/COM**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L’AFFINAMENTO DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALLA MOROSITÀ NEI MERCATI RETAIL DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE. OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA, SEZ. II, 1629/16**

**L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 1 dicembre 2016

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 giugno 2014, 285/2014/R/com;
- la deliberazione 29 maggio 2015, 258/2015/R/com (di seguito: deliberazione 258/2015/R/com);
- la deliberazione 4 dicembre 2015, 584/2015/R/com;
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07 (TIV);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane e successive modifiche ed integrazioni (TIVG);
- il Testo integrato morosità gas (di seguito: TIMG);
- il Testo integrato morosità elettrico (di seguito: TIMOE);
- il documento per la consultazione 2 ottobre 2014, recante “Modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa alla morosità nei mercati *retail* dell’energia elettrica e del gas naturale”, 477/2014/R/com (di seguito: documento per la consultazione 477/2014/R/com);

- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sez. II, del 6 settembre 2016, 1629/2016 (di seguito sentenza 1629/16).

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95, il decreto legislativo 79/99 e il decreto legislativo 164/00 attribuiscono all’Autorità il potere di regolare i servizi di pubblica utilità, ivi inclusi la vendita ai clienti finali, la distribuzione e il bilanciamento, con la finalità di promuovere la concorrenza, l’efficienza dei servizi e la tutela dei consumatori;
- con il TIV e il TIVG, l’Autorità ha definito rispettivamente la disciplina relativa ai servizi di maggior tutela e di salvaguardia per il settore elettrico e ai servizi di tutela e di ultima istanza (servizio di fornitura di ultima istanza e servizio di *default*) per il settore del gas naturale;
- con la deliberazione 258/2015/R/com, l’Autorità ha integrato e modificato, per il settore elettrico e per il settore del gas naturale, la disciplina relativa ai casi di mancato pagamento del cliente finale nei confronti dell’ esercente la vendita, dettagliando gli obblighi in capo all’ esercente la vendita e all’ impresa di distribuzione;
- tale disciplina è stata preceduta da un ampio processo di consultazione in cui, tra l’altro, l’Autorità ha indicato, con il documento per la consultazione 477/2014/R/com, i propri orientamenti, distinguendo tre diverse aree tematiche:
  - a) gestione dei contratti di fornitura in essere (modalità di costituzione in mora del cliente finale, mancata ricezione in tempo utile delle fatture rateizzabili, procedure di gestione delle controversie, attività delle imprese di distribuzione volte a garantire l’effettiva sospensione della fornitura o l’effettiva risoluzione del contratto per inadempimento del cliente finale, regolazione specifica in caso di mancata coincidenza tra utente della rete e controparte commerciale);
  - b) cambio del venditore (c.d. procedure di *switching* con particolare riferimento al c.d. *switching* con riserva);
  - c) altri casi specifici (quali la cessione del credito soluzioni specifiche applicabili al sistema indennitario);
- avverso la deliberazione 258/2015/R/com un’impresa di distribuzione ha proposto ricorso al Tar Lombardia, formulando una serie di censure, sia di carattere sostanziale sia procedurale, avverso le seguenti previsioni del TIMOE:
  - a) la disposizione dell’articolo 12 del TIMOE, ai sensi della quale - in caso di ritardo nel provvedere agli interventi di riduzione di potenza, sospensione della fornitura nei confronti del cliente finale moroso e interruzione dell’alimentazione - l’impresa di distribuzione, oltre a dover corrispondere al venditore gli indennizzi previsti dall’articolo 11 del medesimo provvedimento, è tenuta a sospendere, nei confronti del venditore stesso, la fatturazione relativa al servizio di distribuzione svolto nel periodo di ritardo (o a stornare le fatture già emesse); la disposizione impugnata prevede anche che, una volta effettuato l’intervento di sospensione, l’impresa di distribuzione, per il periodo di ritardo,

possa fatturare al venditore il 50 per cento dei corrispettivi previsti, salvo l'obbligo in capo all'impresa di distribuzione di versare interamente gli oneri generali di sistema e le ulteriori componenti addizionali, nonché la componente CTR;

- b) gli obblighi di comunicazione in capo alle imprese di distribuzione previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera b), dall'articolo 5, comma 7 e dall'articolo 9, comma 8, del TIMOE e le conseguenze indennitarie per il mancato rispetto di tali obblighi stabilite dall'articolo 11, comma 2 del TIMOE; si tratta, in particolare, dell'obbligo di comunicare all'utente del trasporto l'esito degli interventi di sospensione della fornitura, di riduzione della potenza e di interruzione dell'alimentazione del punto di prelievo;
  - c) l'obbligo, di cui all'articolo 5, comma 1, del TIMOE per le imprese di distribuzione di comunicare all'utente del trasporto, in caso di esito negativo dell'intervento di sospensione, l'eventuale fattibilità tecnica dell'intervento di interruzione con l'indicazione della stima di massima del costo;
  - d) la previsione contenuta nell'articolo 9, comma 7, lettera a), del TIMOE, secondo cui le imprese di distribuzione debbono comunicare all'utente del trasporto, entro il venerdì successivo a quello di ricezione della richiesta, la data, non successiva a quindici giorni dalla richiesta medesima, in cui verranno effettuati gli interventi.
- il Tar Lombardia, con sentenza 1629/16, ha accolto il ricorso esclusivamente con riferimento alle doglianze di natura procedurale concernenti le previsioni di cui al precedente punto lettere a), b) e c); in particolare, l'accoglimento si fonda sulla mancata attivazione delle garanzie partecipative nell'ambito del procedimento di regolazione; infatti, almeno con particolare riferimento alla misura di cui alla lettera a), il giudice amministrativo ha evidenziato che essa *“costituisca elemento di assoluta novità che incide fortemente sugli interessi delle imprese di distribuzione e che, per questa ragione, avrebbe dovuto essere preventivamente sottoposta alla valutazione di queste ultime”*;
  - nel merito delle misure censurate, invece, il giudice ha chiarito che:
    - le disposizioni richiamate alla precedente lettera a) risultano fondate e ragionevoli;
    - con riferimento alle disposizioni richiamate alle precedenti lettere b) e c), invece, le censure circa la presunta eccessiva loro gravosità sarebbero risultate eccessivamente generiche e non provate;
  - più in dettaglio, con particolare riferimento alla disciplina richiamata nella precedente lettera a), sulle misure previste in caso di ritardo negli adempimenti posti in capo all'impresa di distribuzione, il giudice amministrativo ha chiarito che:
    - la natura giuridica delle misure adottate dall'Autorità è quella di *“un ulteriore indennizzo automatico correlato ai corrispettivi dell'impresa di distribuzione al fine di assicurare efficacia deterrente alla regolazione”*; come tale pertanto, si tratta di un potere previsto espressamente dall'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 14 novembre 1995, n. 481;

- una tale impostazione, che correla l'indennizzo ai corrispettivi dell'impresa *“può rilevarsi opportuna soprattutto nei casi in cui l'esercente possa ricavare un utile dalla violazione commessa e possa, quindi, essere indotto a commettere la violazione proprio al fine di lucrare un vantaggio [...] Tale evenienza si realizza proprio nel caso in esame, giacché l'impresa di distribuzione, finché il cliente finale moroso consegue la fornitura di energia, ha diritto di ricevere, dal venditore, il corrispettivo del servizio da essa erogato”*;
- la disciplina in esame non viola il principio del *ne bis in idem*, il quale *“si rivolge al giudice, vietando a quest'ultimo di applicare due volte la medesima pena normativamente prevista allo stesso autore di una singola infrazione. Questo principio non riguarda invece il legislatore il quale, qualora ritenga insufficiente una singola pena per sanzionare un medesimo fatto, può benissimo affiancare a quest'ultima un'altra misura [...]”. Ciò è proprio quello che è avvenuto nel caso in esame”*.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con riferimento al settore del gas naturale sono pervenute alcune richieste di chiarimento e integrazione in merito alla disciplina della morosità, le quali, se accolte, consentirebbero di affinare, migliorandola, la regolazione su tali tematiche.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- avviare un procedimento finalizzato all'adozione di provvedimenti in merito alla disciplina relativa alla morosità nei mercati *retail* dell'energia elettrica e del gas naturale, anche al fine di ottemperare alla sentenza 1629/16

**DELIBERA**

1. di avviare, anche in ottemperanza della sentenza 1629/16, un procedimento per l'adozione di provvedimenti in merito alla disciplina della morosità nei mercati *retail* dell'energia elettrica e del gas naturale;
2. di attribuire la responsabilità del procedimento, di cui al precedente punto 1, al Direttore della Direzione Mercati, prevedendo che il procedimento si concluda entro il mese di luglio 2017;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

1 dicembre 2016

IL PRESIDENTE  
Guido Bortoni